

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL XIV° CONGRESSO CONFEDERALE USR CISL del Friuli Venezia Giulia

PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

Articolo 1

Partecipano al Congresso Confederale della USR CISL del Friuli Venezia Giulia, con diritto di voto e di parola, le/i delegate/i elette/i dai Congressi delle Federazioni Regionali di categoria e dalle Assemblee delle Aree Sindacali Territoriali (AST)

Articolo 2

Partecipano, con il solo diritto di parola, in quanto non delegate/i, le/i componenti uscenti e subentranti a qualsiasi titolo, del Consiglio Generale USR CISL Friuli Venezia Giulia

Articolo 3

Le/i delegate/i impossibilitate/i a presenziare al Congresso possono trasferire la propria delega ad altra/o delegata/o della stessa AST o della stessa Federazione Regionale di categoria eletta/o nella medesima istanza congressuale, su convalida della Commissione Verifica Poteri.

Nessuna/nessun delegata/o può cumulare più di 2 (due) deleghe compresa la propria.

COMMISSIONI E UFFICI DEL CONGRESSO

Articolo 4

Il Congresso elegge:

- a) l'Ufficio di Presidenza;
- b) l'Ufficio di Segreteria;
- c) i Questori;
- d) gli Scrutatori.

Articolo 5

Il Congresso elegge inoltre le seguenti Commissioni e le/i rispettive/i Presidenti e Vice Presidenti:

a) Commissione per il Regolamento composta da:

- Ufficio di Presidenza;
- Ufficio di Segreteria;
- Un componente della Segreteria Confederale.

La Commissione ha il compito di:

1. esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione, nell'ordine del giorno, di punti in esso non compresi;
2. stabilire l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e delle eventuali sezioni di lavoro;
3. autorizzare la distribuzione di documenti e di materiale congressuale.

b) Commissione per la Verifica dei Poteri, composta da un Presidente, un Vice Presidente e 3 (tre) componenti, con il compito di:

1. esaminare e convalidare le deleghe;
2. autorizzare il trasferimento di deleghe;
3. esaminare e decidere in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale attinenti all'elezione delle/dei delegate/i.

c) Commissione per lo Statuto, composta da un Presidente, un Vice Presidente e 7 (sette) componenti con il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifiche statutarie presentate ai sensi dell'art. 44 dello Statuto USR CISL F.V.G.

Le modifiche statutarie proposte direttamente dal Congresso in applicazione dell'art. 44 comma 1 dello Statuto USR CISL F.V.G. vanno presentate alla Commissione entro le ore 18.00 (diciotto) della prima giornata dei lavori congressuali.

d) Commissione Elettorale, composta da un Presidente, un Vice Presidente e 5 (cinque) componenti, con il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione.

Agli effetti dello svolgimento delle elezioni, la Commissione è integrata con 3 (tre) scrutatrici/scrutatori.

La Commissione Elettorale ha, inoltre, il compito di esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione del Consiglio Generale USR CISL F.V.G.

I componenti della Commissione Elettorale sono incompatibili con le candidature nelle liste congressuali.

e) Commissione per le Mozioni, composta da un Presidente, un Vice Presidente e da 5 (cinque) componenti, con il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali.

La Commissione designa una/uno o più relatrici/relatori che riferiranno al Congresso.

SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO SULLA RELAZIONE GENERALE

Articolo 6

Il Congresso si può articolare in sezioni su tematiche specifiche.

Articolo 7

Le/i congressiste/i, che intendono prendere la parola nel corso del dibattito in Assemblea plenaria o nelle sezioni, devono iscriversi alle rispettive Presidenze servendosi dell'apposito modulo.

Articolo 8

Le/i congressiste/i, che si iscrivono a parlare sulla relazione hanno la parola nell'ordine di iscrizione.

Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine, hanno immediato diritto di parola, alla fine dell'intervento della/del congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi norme regolamentari o procedurali.

Ogni congressista può prendere la parola una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali di metodo e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola una/un congressista che si esprime a favore e una/uno contro.

Articolo 9

La durata dell'intervento della/del congressista non può superare i 10 (dieci) minuti. L'assemblea congressuale, anche nel corso dei lavori può modificare a maggioranza semplice tale durata.

Gli interventi possono anche essere consegnati in forma scritta alla Presidenza.

Gli interventi per la presentazione di mozioni d'ordine non possono superare i 5 (cinque) minuti.

Gli interventi, a favore e contro la mozione d'ordine (limitati ad una/un congressista a favore e ad una/uno contro), non possono superare i 3 (tre) minuti.

In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la parola, per un tempo massimo di 3 (tre) minuti ad una/un congressista che si esprime a favore e ad una/uno contro.

ESAME E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO CONFEDERALE

Articolo 10

Gli interventi delle/dei congressiste/i sulle singole proposte di modifica statutaria non possono superare la durata di 5 (cinque) minuti.

ESAME E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MOZIONI E DI ORDINI DEL GIORNO

Articolo 11

Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dall'apposita Commissione, possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono, altresì, essere presentati ordini del giorno.

Per la discussione e l'approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini del giorno, la procedura da osservare è quella di cui ai successivi articoli.

Articolo 12

Gli emendamenti alle mozioni presentate all'apposita Commissione, le mozioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi, possono essere presentati solo in forma scritta.

Articolo 13

La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni predisposte dall'apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno deve avvenire entro e non oltre le ore 18.00 della prima giornata dei lavori congressuali nelle mani della/del Presidente della Commissione Mozioni, o di una/un sua/suo incaricata/o, che ne darà attestazione scritta al presentatore.

Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da una/un sola/solo delegata/o. Le mozioni alternative e gli ordini del giorno devono essere sottoscritti da almeno 30 congressiste/i.

La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia di contenuti.

Sugli emendamenti non accolti, la Commissione Mozioni riferirà al Congresso le relative motivazioni.

Articolo 14

Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione per le Mozioni e che vengono riconfermati dalle/dai proponenti, si adotta la seguente procedura:

a) viene data la parola alla/al delegata/o o ad una/uno delle/dei delegate/i, nel caso di sottoscrizioni plurime, per l'illustrazione dell'emendamento. La durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti;

b) possono intervenire una/un delegata/o che si esprime a favore ed una/un delegata/o contro per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti ciascuno.

Sugli emendamenti unificati in un unico testo, le/i delegate/i proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originari.

In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti di cui al paragrafo a) del presente articolo.

Articolo 15

Al termine dell'esame degli emendamenti alle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.

Articolo 16

La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenute.

Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presentatori, che prende la parola per un tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

Articolo 17

La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

Articolo 18

Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti. La procedura di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento viene adottata anche per l'approvazione degli ordini del giorno.

SISTEMI DI VOTAZIONE - DICHIARAZIONE DI VOTO

Articolo 19

Le votazioni avvengono:

a) peralzata di mano;

b) per appello nominale (su richiesta di almeno 30 delegate/i);

c) a scrutinio segreto per l'elezione delle/dei componenti del Consiglio Generale Confederale Regionale, delle/dei delegati al Congresso Confederale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

Articolo 20

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 (tre) minuti.

Articolo 21

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, le/i delegate/i votano "pro-capite" e non secondo i voti congressuali rappresentati. Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegata/o partecipa alla votazione in base al numero delle/degli iscritte/i che rappresenta al Congresso.

Articolo 22

L'attribuzione dei voti alle/ai delegate/i si effettua sulla base di quanto stabilito dall'apposito Regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al XIV Congresso Confederale Regionale USR CISL F.V.G.

PRESENTAZIONE DELLE/A LISTE/A PER L'ELEZIONE NEL CONSIGLIO GENERALE CONFEDERALE REGIONALE

Articolo 23

L'elezione delle/dei componenti elettive/i del Consiglio Generale Confederale Regionale si svolge su una o più liste e con diritto di scelta fra le/i candidate/i delle varie liste.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessata/o. L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidata/o potrà far parte di una sola lista.

Le/i candidate/i non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista.

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Le liste sono valide se presentate da almeno 30 delegate/i aventi diritto al voto.

Ogni lista non può contenere un numero di candidate/i inferiore ad 1/3 delle/degli eleggibili.

Ogni lista deve esprimere candidati di almeno 3 (tre) AST e 3 (tre) Federazioni Regionali di categoria.

Ogni lista dovrà garantire quanto previsto dagli articoli 39, 40, 41, del Regolamento di attuazione allo Statuto Confederale e con riferimento al Regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al XIV Congresso Regionale USR CISL F.V.G. artt. 2 e 5.

Nel caso di lista unica il numero delle/dei candidate/i dovrà essere pari o superiore al 20% delle/degli eleggibili.

Nel caso di presentazione di più liste, ciascuna delle quali deve prevedere una maggiorazione pari o superiore al 20% delle/degli eleggibili della singola lista, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 delle/dei delegate/i, può adottare il sistema della lista unica. In tal caso le/i candidate/i devono essere elencate/i in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della assemblea congressuale.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

Ogni elettrici/elettore potrà votare non più dei 2/3 delle/degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda.

Risultano elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti salvo quanto previsto dalle norme di garanzia di cui agli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale e con riferimento all'art. 2 del Regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al XIV Congresso Regionale USR CISL F.V.G.

Articolo 24

La presentazione delle/a liste/a dovrà avvenire entro le ore 18.00 (diciotto) della prima giornata congressuale.

Trieste, 25 ottobre 2024